



sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

(approvato con Delibera C.C. n° ____ del _____)



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Principi e finalità.....	4
Articolo 3 - Competenze del Sindaco.....	5
Articolo 4 - Diritti degli animali.....	5
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 5 - Definizioni ed ambito di applicazione	5
Articolo 6 - Detenzione di animali	5
Articolo 7 - Divieti generali	6
Articolo 8 - Abbandono di animali	8
Articolo 9 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.....	8
Articolo 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli.....	9
Articolo 11 - Avvelenamento di animali	9
Articolo 12 - Attraversamento di animali.....	9
Articolo 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni	9
Articolo 14 - Vendita e toelettatura di animali vivi.....	10
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER SPECIFICI ANIMALI.....	11
CAPO I – CANI.....	11
Articolo 15 - Attività motoria e rapporti sociali	11
Articolo 16 - Divieto di detenzione a catena	11
Articolo 17 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	11
Articolo 18 - Aree e percorsi destinati ai cani	12
Articolo 19 - Detenzione dei cani da guardia.....	12
Articolo 20 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio	12
Articolo 21 - Confisca e sequestro amministrativo del cane.....	13
CAPO II - GATTI	13
Articolo 22 - Gatti liberi e colonie feline	13
Articolo 23 - Censimento delle colonie feline sul territorio.....	14



Articolo 24 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi	14
Articolo 25 - Alimentazione dei gatti	15
Articolo 26 - Detenzione dei gatti di proprietà.....	15
Articolo 27 - Sterilizzazione	15
Articolo 28 - Cantieri.....	15
Articolo 29 - Custodia gatti randagi	16
CAPO III - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....	16
Articolo 30 - Fauna selvatica	16
Articolo 31 - Fauna esotica.....	17
CAPO IV - ALTRE SPECIE ANIMALI	17
Articolo 32 - Conigli da compagnia.....	17
Articolo 33 - Roditori domestici.....	18
Articolo 34 - Furetti	19
Articolo 35 - Volatili	19
Articolo 36 - Animali acquatici	20
Articolo 37 - Equidi	20
Articolo 38 - Popolazione di Columba livia varietà domestica	21
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	21
Articolo 39 - Sanzioni	21
Articolo 40 - Vigilanza.....	21
Articolo 41 - Confisca e sequestro amministrativo	21
Articolo 42 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	22



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Sesto Fiorentino, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Sesto Fiorentino, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza volte ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini, per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

2. Il Comune di Sesto fiorentino si impegna a promuovere la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

3. Il Comune di Sesto Fiorentino, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

4. Il Comune di Sesto Fiorentino, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

5. Il Comune di Sesto Fiorentino individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

6. Il Comune di Sesto Fiorentino favorisce la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi, incoraggiando le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

7. Il Comune di Sesto Fiorentino, nell'ambito delle proprie competenze relative alla tutela degli animali, può ricorrere alle associazioni di volontariato iscritte negli appositi albi, le guardie zoofile o altri soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Sesto Fiorentino sostiene la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando le manifestazioni di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non diversamente specificata, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione e non, tenuti a qualsiasi titolo, in stato di libertà o di semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale in materia di animali.

Articolo 6 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.



2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - a. impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - b. sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 7 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali, in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o



poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

9. Oltre a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 59/2009, è vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

10. E' vietato colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani bagagli dei veicoli a tre volumi, il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata areazione nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

13. E' vietato catturare e uccidere le specie aviarie, se non nei casi previsti dalla normativa vigente ed a seguito delle necessarie autorizzazioni, oltre a distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.



15. E' vietato separare i cuccioli di cane dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip da parte del competente servizio dell'Azienda USL.

16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

17. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Sesto Fiorentino, la vendita e l'uso dei collari elettrici.

18. Oltre a quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 59/2009, è vietato, su tutto il territorio del Comune di Sesto Fiorentino, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.

Articolo 8 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia, in accordo all'art. 672 del Codice Penale, al quale si rinvia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 9 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.



Articolo 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - a. areazione del veicolo;
 - b. in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste per consentirne adeguato movimento.
4. Deve inoltre essere vietata, limitatamente ai veicoli in sosta, l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 11 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

Articolo 12 - Attraversamento di animali

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, può essere installata apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Articolo 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. La detenzione degli animali deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.



Articolo 14 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, specie, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.



9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura.

11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitori sia in esposizione che all'interno del negozio.

12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

TITOLO III – DISPOZIONI PER SPECIFICI ANIMALI

CAPO I – CANI

Articolo 15 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Articolo 16 - Divieto di detenzione a catena

1. Fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 19, è vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Articolo 17 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree per particolari scopi, come previsto all'art. 19 della L.R. 59/2009.



2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola, se previsto dalla normativa vigente. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere.

Articolo 18 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. L'Amministrazione Comunale provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la supervisione degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Articolo 19 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 20 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.



2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente un certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microcip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 21 - Confisca e sequestro amministrativo del cane

1. I soggetti adibiti alle funzioni di controllo e di vigilanza, come di seguito meglio specificati, che nell'esercizio delle rispettive funzioni, rilevino fatti integranti gli estremi del maltrattamento del cane, ai sensi del presente regolamento e delle ulteriori normative regionali e nazionali in materia, possono disporre il sequestro cautelativo dell'animale e nel caso si pervenga alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ne è sempre ordinata la confisca.

2. Il sequestro del cane, data la sua funzione cautelativa e temporanea, comporta la sottrazione dello stesso dalla materiale disponibilità del proprietario ed il suo trasferimento al canile rifugio, struttura presso cui sarà preso in custodia dall'Amministrazione Comunale, con richiesta di rimborso delle spese di mantenimento e cura al proprietario.

3. Nel caso poi, che a seguito delle ipotesi previste al precedente comma 1, si giunga alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., è sempre ordinata la confisca del cane, la quale, comportando l'ablazione del diritto in capo al proprietario, determinerà il trasferimento definitivo della proprietà del cane all'amministrazione comunale.

CAPO II - GATTI

Articolo 22 - Gatti liberi e colonie feline

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

2. Si definisce "gatto libero" l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.



3. Si definisce “colonia felina” il gruppo di gatti liberi (minimo due) che sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o aperto al pubblico.
4. I gatti liberi appartenenti a colonie feline, come definite dalla vigente normativa in materia, che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Sesto Fiorentino procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
5. I gatti liberi appartenenti a colonie feline non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatti salvi i casi previsti dalla L.R. 59/2009.
6. Qualora l'ufficio preposto alla tutela degli animali riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente/responsabile di U.O.A. competente, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
7. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
8. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

Articolo 23 - Censimento delle colonie feline sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'Azienda USL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti in aree pubbliche o accessibili al pubblico.
3. La mappatura delle colonie è redatto e aggiornato dall'ufficio preposto alla tutela degli animali, è approvato dalla Giunta ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 24 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Sesto Fiorentino, al fine di garantire il benessere e la cura delle colonie feline presenti sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come custodi delle colonie di gatti, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura dei felini. I/le custodi di gatti devono essere riconosciute dalla Giunta Regionale, così come disciplinato dall'art. 35 della L.R. 59/2009. Di ciascun affidamento di colonia di gatti ad un/una custode, verrà data comunicazione



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

al Servizio Veterinario dell'Azienda USL per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo, nonché delle attività relative al contenimento della popolazione felina tramite interventi di sterilizzazione.

2. Al/alla custode di colonia di gatti deve essere permesso l'accesso, al fine della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

Articolo 25 - Alimentazione dei gatti

1. Le/i custodi di colonie di gatti sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente all'eventuale spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 26 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 27 - Sterilizzazione

1. Il Comune di Sesto Fiorentino concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi appartenenti a colonie feline, tramite i competenti servizi dell'Azienda USL. La cattura dei felini potrà essere effettuata sia dalle/dai custodi di colonie di gatti, sia da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 28 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi appartenenti a colonie feline debbono darne comunicazione all'ufficio preposto alla tutela degli animali, che provvederà ad individuare una nuova collocazione per la colonia felina interessata.



2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai custodi, od in alternativa a persona incaricata dall' Amministrazione Comunale, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare a curare gli animali.
3. Al termine dei lavori, gli animali dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti adiacenti a quello originario di provenienza.

Articolo 29 - Custodia gatti randagi

1. Il Comune di Sesto Fiorentino può stipulare convenzioni con soggetti terzi il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso le strutture.

CAPO III - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 30 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. Il Comune di Sesto Fiorentino favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.



6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore alla Provincia di Firenze che disporrà i provvedimenti del caso.

Articolo 31 - Fauna esotica

1. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono disciplinati da disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione;
2. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
3. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

CAPO IV - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 32 - Conigli da compagnia

1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'adeguata sistemazione in gabbia, sufficientemente spaziosa, posta in luogo luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.

2. Le gabbie eventualmente utilizzate per la detenzione dei conigli da compagnia devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. dimensioni minime: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm. 40 per due conigli adulti con griglia raccoglieno, ciotola, beverino a sifone;
 - b. il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
 - c. ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e cm. 10 in larghezza.
3. Per ogni animale tenuto all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate al comma 2, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento.
4. Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività.
5. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.
6. In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche.

Articolo 33 - Roditori domestici

1. Le gabbie eventualmente utilizzate per la detenzione dei roditori domestici da compagnia devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
 - b. il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
 - c. poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
 - d. all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i roditori possono nascondersi, apposita tana e ruota per correre in plastica non grigliata;
2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

Articolo 34 - Furetti

1. Le gabbie eventualmente utilizzate per la detenzione dei furetti da compagnia devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
 - b. il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
 - c. poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
 - d. all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i furetti possono nascondersi e apposito ricovero.
2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.
3. Ad ogni animale dovrà essere permesso di uscire dalla gabbia per almeno tre ore durante l'arco della giornata, avendo cura di vigilare sulla sua attività.

Articolo 35 - Volatili

1. Le gabbie eventualmente utilizzate per la detenzione dei volatili da compagnia devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.
 - b. per ogni esemplare in più le suddette dimensioni dovranno essere aumentate del 30%;
 - c. ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio e almeno un posatoio per animale;
 - d. dovrà inoltre essere collocato un idoneo rifugio all'interno del quale gli uccelli possano nascondersi, riposare e/o nidificare;
 - e. agli uccelli acquatici dovrà essere garantita la possibilità almeno temporanea nell'arco della giornata di usufruire di idonee quantità d'acqua.
2. Le gabbie dovranno essere poste in luogo areato e luminoso, al riparo dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, possibilmente in punto della casa frequentato dai componenti della famiglia.



3. Per quanto riguarda le specie sociali, i volatili dovranno essere tenuti almeno in coppia.
4. E' vietato amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

Articolo 36 - Animali acquatici

1. Gli animali acquatici devono essere detenuti in acquari con le seguenti caratteristiche:
 - a. il volume non dovrà essere inferiore a due litri per cm della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 20 litri d'acqua;
 - b. non dovranno essere di forma sferica o comunque con pareti curve di materiale trasparente;
 - c. dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione o l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

Articolo 37 - Equidi

1. Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri adeguati alle dimensioni degli animali.
2. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
3. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
4. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
5. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
6. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;



Articolo 38 - Popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità e decoro della città, è fatto obbligo attuare a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- a. pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- b. interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, qualora la violazione stessa non sia soggetta all'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa nazionale, regionale e dal Codice Penale.

Articolo 40 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nei limiti delle competenze loro attribuite.

Articolo 41 - Confisca e sequestro amministrativo

1. I soggetti di cui al precedente articolo 44, primo comma, che nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza, rilevino fatti integranti gli estremi del maltrattamento di animali, del divieto di combattimento di animali e del divieto di spettacoli o manifestazioni comportanti sevizie, come previsti dagli artt.544 ter, 544 quarter, 544 quiquies, 544 sexies della legge n. 189/2004 "*disposizioni concernenti il divieto di*



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, possono disporre il sequestro dell’animale, e nel caso si pervenga alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.c., confisca dello stesso.

Articolo 42 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.